

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DALMARTELLO

Seduta del 16/12/2021

FATTO

Parte ricorrente ha adito questo Arbitro in relazione a due contratti di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento stipulati nel gennaio 2015 e nell'aprile 2016 con l'intermediario resistente e estinti anticipatamente rispettivamente dopo il pagamento di 49 rate e 56 rate, senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata delle commissioni. Inoltre, in relazione al contratto di cessione del quinto n.***006, l'intermediario addebitava n.1 rata insoluta di € 264,00, in realtà già pagata.

Parte ricorrente chiede quindi il rimborso di € 887,50 per gli oneri non dovuti relativi al primo contratto; € 197,09 per gli oneri non dovuti relativi al secondo contratto e € 264,00 per la rata insoluta illegittimamente addebitata in sede di conteggio estintivo, oltre interessi legali dalla anticipata estinzione.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma:

- che il ricorso è irricevibile poiché il propedeutico reclamo è stato presentato dal procuratore in mancanza di idonea procura, avendo prodotto un atto in cui manca l'autenticazione della firma di parte ricorrente;
- quanto al contratto n. ***008, di aver già disposto il riaccredito della rata di gennaio 2019 mediante bonifico di € 295,50 del 6/03/2019 e della rata di febbraio 2019 mediante assegno di € 264,00 emesso il 21/03/2019;
- che le commissioni finanziarie di cui il cliente chiede il rimborso hanno natura up front,

come chiaramente indicato nel modulo SECCI, punto 3.1, dei relativi contratti;
- quanto al contratto n. ***966, di aver rimborsato la commissione finanziaria, sebbene non previsto contrattualmente, secondo il criterio della curva degli interessi già in sede di conteggio estintivo per € 289,31.

Pertanto, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso avversario.

DIRITTO

In via preliminare, va disattesa l'eccezione dell'intermediario di irricevibilità del ricorso, poiché presentato dal ricorrente in assenza di idonea procura, contenente l'autenticazione della firma del medesimo. Sul punto, i Collegi territoriali concordano sulla circostanza che, essendo il reclamo un atto stragiudiziale, non richiede *ad substantiam* l'autenticazione della procura alle liti, non applicandosi, pertanto l'art. 83 c.p.c. A ciò si aggiunga che valida procura è stata conferita dal ricorrente per la proposizione del ricorso.

Nel merito, in considerazione degli elementi di fatto che caratterizzano il caso in esame, il Collegio ritiene opportuno richiamare la recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 21676/2021, che ha espressamente affrontato la questione relativa all'applicabilità e all'efficacia dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021 con riferimento ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (ovvero della pensione o con delegazione di pagamento) conclusi prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 125-sexies TUB, affermando il seguente principio di diritto: “in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. Secondo il Collegio di Coordinamento, il legislatore italiano ha, pertanto, superato l'orientamento della Corte di Giustizia nella sentenza c.d. Lexitor (CGUE del 11.9.2019 causa C-383/18, Lexitor, ECLI:EU:C:2019:702), precedentemente condiviso da questo Arbitro (Coll. Coordinamento, dec. n. 26525/2019), in quanto “non è praticabile, nel caso concreto, né la suggerita interpretazione adeguatrice né la disapplicazione della norma nazionale”.

Il quadro può essere così sintetizzato: (a) in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono rimborsabili, per la parte non maturata, gli oneri, le commissioni bancarie, le provvigioni e le spese applicate dall'intermediario al cliente in relazione a un contratto di finanziamento, che siano qualificabili come “recurring”. Ossia, che remunerano attività svolte dall'intermediario successivamente alla conclusione del contratto; (b) tali oneri devono essere restituiti applicando il criterio di competenza economica (i.e. pro rata temporis), in quanto esso risulta coerente rispetto alla restituzione di somme, anticipate dal cliente, che remunerano attività svolte dall'intermediario successivamente alla conclusione del contratto. Somme che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, remunerano attività previste nell'originario programma negoziale ormai cessato e che, pertanto, già per diritto comune (art. 1373, comma 2, c.c.), non potrebbero essere legittimamente trattenute dall'intermediario, trattandosi di un indebito oggettivo. Peraltro, è ben possibile che l'importo oggetto di rimborso, calcolato sempre secondo il principio di competenza economica, non abbia uno sviluppo strettamente proporzionale, ciò attraverso una diversa distribuzione del costo recurring nel corso del tempo (Collegio di

Coordinamento, nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016); (c) l'importo da rimborsare viene individuato, nell'ipotesi di cui al punto precedente, secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), a meno che criteri diversi non siano stati concordati preventivamente (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 10035/2016) e sempre che questi ultimi siano coerenti con i principi stabiliti dalla citata sentenza "Lexitor"; (d) Resta, poi, fermo che in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, d.lgs. n. 206/2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole all'aderente/consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio più favorevole al cliente (ossia quello previsto per le commissioni c.d. *recurring*); (e) il ricorso nelle clausole contrattuali relative all'estinzione anticipata a criteri percentuali nel distinguere tra oneri *up-front* e *recurring* non è sufficiente, di per sé solo, a individuare il rapporto causale tra la prestazione pecuniaria e la controprestazione bancaria; tuttavia, può ritenersi valida la quantificazione percentuale se accompagnata da una descrizione anche sintetica delle attività continuative correlate a quella percentuale, pure se indicate in via cumulativa con attività preliminari alla stipula del prestito (Collegio di Coordinamento, nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016); (f) parimenti, la sola indicazione dei soggetti percettori delle commissioni non è idonea per una differenziazione tra costi *up-front* e *recurring*: la mancata descrizione delle prestazioni remunerate comporta la possibilità di sovrapposizione (totale o parziale) delle attività corrispondenti a quelle voci di costo (ad es. agente/mediatore e società mandataria) e l'impossibilità di distinguere tra attività *up-front* e *recurring*; (g) poiché pacifica componente del costo totale del credito, l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche del premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione cit. n. 6167/2014) con l'effetto che l'eccezione di carenza di legittimazione, ove sollevata dall'intermediario, non può essere accolta. (h) Tuttavia, con riferimento al premio assicurativo il cliente non può pretendere l'applicazione generalizzata del criterio *pro rata temporis* (salvo che non siano state prodotte le condizioni di assicurazione); (i) ove i contratti lo prevedano, con criterio di calcolo predeterminato *ex ante*, il premio puro deve essere rimborsato in funzione del capitale residuo assicurato, ex art. 22, comma 15-septies, del D.Lg. 179/2012; (l) la valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell'ABF; (m) il Collegio, una volta accertata l'indicazione *ex ante* del criterio di calcolo alternativo del rimborso del premio assicurativo, può solo verificare la corrispondenza degli importi calcolati dalle imprese assicurative rispetto alle previsioni contrattuali (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016).

Venendo al caso di specie, dalla documentazione agli atti risulta che:

- il contratto **08 oggetto di controversia è stato stipulato in data 31.1.2015;
- il contratto **966, stipulato il 27/1/2016 aveva decorrenza dal 01/04/2016.

In entrambi i casi:

- il piano di ammortamento originario prevedeva il rimborso in n. 120 rate mensili;
- Dal modulo IEBCC emerge che furono applicate in particolare la Commissione *** (finanziaria).

Il finanziamento **08 è stato estinto dal ricorrente in data 30.1.2019, con il versamento di € 14.583,84. Il finanziamento **966 è stato estinto dal ricorrente in data 30.11.2020, con il versamento di € 7.920,65.

Quanto all'estinzione anticipata, l'art. 12 dei due contratti, testualmente identico, disciplina l'estinzione anticipata e stabilisce che siano spese "non rimborsabili" le Commissioni *** e i "Costi Fissi di Istruttoria e Collocamento".

Dal conteggio estintivo del contratto **08, effettuato con riferimento a 49 rate scadute (rispetto alle 120 complessive) non risultano abbuoni.

Dal conteggio estintivo del contratto **966, effettuato con riferimento a 56 rate scadute (rispetto alle 120 complessive) risulta un abbuono di € 289,31, a titolo di commissioni finanziarie.

L'esame del contratto ed in particolare delle disposizioni che disciplinano gli oneri applicati dall'intermediario, che compongono il "costo totale del credito" consente di rilevare che si tratta di clausole simili ad altre già esaminate da questo Collegio in più occasioni. In particolare, le commissioni *** (finanziarie), in quanto destinate a remunerare il servizio di "archiviazione dati e documenti" sono reputate onere *recurring*, da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*.

Alla luce di quanto appena ricostruito ed in applicazione dei criteri sopra richiamati per il rimborso degli oneri *recurring* a parte ricorrente sono dovuti i seguenti importi:

- per il contratto **08

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 20.454,13	Tasso di interesse annuale	9,44%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	264,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/01/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,41%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				1.500,00	Recurring	59,17%	887,50		887,50
TOTALE									887,50

- per il contratto **966:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 12.975,94	Tasso di interesse annuale	7,20%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	152,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	53,33%
Data di inizio del prestito	01/04/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	31,72%

rate pagate	56	rate residue	64	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione finanziatore				912,00	Recurring	53,33%	486,40	289,31	197,09
TOTALE									197,09

All'importo come sopra calcolato (€ 1.084,59), che non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente, dovranno essere sommati gli interessi legali dal reclamo al saldo.

La domanda relativa alla restituzione della rata insoluta illegittimamente addebitata in sede di conteggio estintivo del prestito n. ***08 non può essere esaminata nel merito in quanto è cessata la materia del contendere, giacché l'intermediario ha affermato e documentato di aver restituito tale importo mediante bonifico bancario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.085,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA